



SINDACATO AUTONOMO  
**FEDIRETS**  
FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI  
ENTI TERRITORIALI E SANITA'  
AREA DIRER-SIDIRS  
REGIONE LAZIO



Sindacato Autonomo  
CSA Regioni autonomie locali  
Coordinamento Regione Lazio  
Segreteria Lazio

Protocollo n. 1943  
Roma lì 17 gennaio 2023

Assessore Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione,  
Politiche per la ricostruzione, Personale

Direttore Generale della Giunta regionale

Direttore Direzione Affari Istituzionali e Personale

e p.c.

Procura regionale Corte dei Conti

[procura.regionale.lazio@corteconti.it](mailto:procura.regionale.lazio@corteconti.it)

Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche  
amministrazioni Ministero Economia e Finanza

[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

**OGGETTO:** piano di recupero quinquennale - Recupero massivo competenze

*Apprendiamo che, da giorni, dipendenti regionali ricevono note raccomandate RR finalizzate al conseguimento, a mezzo di restituzione spontanea di competenze retributive di carattere accessorio, (compensi aggiuntivi in favore di soggetti titolari di incarichi di posizione organizzativa ovvero professionale), asseritamente qualificate come indebiti ex art. 2033 c.c. e calcolate peraltro a lordo.*

*Nella nota, che peraltro pecca in termini di assoluta genericità ed illogicità, il datore di lavoro afferma che i dipendenti avrebbero indebitamente percepito compensi e li invita a versare il quantum, pena recupero coattivo dell'importo.*

*Si contesta tutto quanto ex adverso dedotto perché destituito di ogni fondamento giuridico, in quanto censurabile e viziato sotto ogni profilo di legittimità.*

***Sulla pretesa creditoria va evidenziato che:***

- L'Amministrazione omette volutamente di riferire il titolo che costituisce la causa negoziale da cui ha avuto origine la illegittima azione di recupero ex articolo 2033 c.c.
- L'Amministrazione pretende la restituzione di importi che sono stati calcolati al lordo anziché al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, trattandosi di somme erogate a dipendente pubblico.
- Sembra non rammentare che l'articolo 4, comma 3 della legge 2 maggio 2014, n. 68, conversione decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, fa salvi gli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi costituiti per la contrattazione decentrata anteriormente ai termini di adeguamento previsti all'articolo 65 del decreto legislativo 150/2000, dall'applicazione del 5° periodo del comma 3 quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 150 (legge Brunetta), che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale.
- Non fa alcun riferimento alla normativa in vigore che disciplina il procedimento amministrativo (L. n. 241/1990) e alla mancata conclusione del procedimento di recupero attivato nel lontano 2017.
- Intima il pagamento del quantum in violazione delle disposizioni previste dalla l.r. n. 11/2020 "Legge di contabilità regionale" (all'art. 32, comma 1); del r.r. 26/2017 "Regolamento regionale di Contabilità" (all'art. 30, comma 1); del D.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili generali.
- Non richiama il decreto del 22 gennaio 2018, con cui la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, della Corte dei Conti, ha provveduto alla archiviazione del procedimento relativo alla verifica amministrativo-contabile effettuata dal MEF in merito ai fondi ed alle premialità regionali.

***Segnatamente sui singoli rilievi:***

- Non sembra, ad oggi, essere presente alcuna pronuncia giudiziale, concernente accertamento per responsabilità erariale, danno da contrattazione integrativa, in ordine all'utilizzo di fondi comunque costituiti dall'Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del CCDI del 19 novembre 2001;
- Non sembra, ad oggi, vi sia alcuna pronuncia giudiziale di accertamento della inesistenza delle prestazioni svolte dai dipendenti della Regione Lazio sul difetto della causa della obbligazione sorta. Conseguentemente non risulta possibile, salvo comunicazione della presenza di detta pronuncia giudiziale, contestare ai destinatari della nota lo svolgimento di funzioni e di compiti nel rispetto di contenuti delle determinazioni direttoriali di conferimento degli incarichi, quindi in costanza di rapporto sinallagmatico con l'Amministrazione.

- I provvedimenti di incarico non risultano, ad oggi, essere mai stati contestati e/o revocati.
- I provvedimenti sono stati effettuati in vigenza degli articoli 56 e seguenti del R.R. 1/2002, di disciplina di gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti di intervento e di studio di carattere straordinario ed in via temporanea.
- L'Amministrazione non ha concluso il procedimento attivato nel 2017 e nello specifico:
  - in violazione dell'art. 22, comma 2 della L. 241/90, non ha dato seguito a gran parte delle istanze pervenutegli dai dipendenti concernenti l'accesso agli atti; in violazione della prescrizione dell'art. 10, comma 1, lett. b) del testo normativo in argomento, non ha consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, la partecipazione al procedimento: ".....i soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto (...) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento"; in mancanza di controdeduzioni alle singole contestazioni, l'Amministrazione sembra non avere tenuto conto di quanto previsto all'art. 3, comma 1 del menzionato testo normativo, "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.";
  - formalizza intimazioni di pagamento in assenza di preordinati atti di "accertamento in entrata" in palese violazione delle disposizioni previste dalla L.r. n. 11/2020 "Legge di contabilità regionale" (art. 32, comma 1), del r.r. 26/2017 "Regolamento regionale di Contabilità" (art. 30, comma 1) e del D.lgs. n. 118/2011. Infatti, la L.r. n. 11/2020 "Legge di contabilità regionale" (all'art. 32, comma 1) ed il Regolamento regionale n. 26/2017 "Regolamento regionale di Contabilità" (all'art. 30, comma 1) prescrivono che le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, siano effettuate nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso allegati. Il D.lgs. n. 118/2011, Titolo III "Ordinamento finanziario e contabile delle regioni", sancisce all'art. 52, comma 1, che "La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento", specifica al successivo art. 53, comma 2, che "L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza (...).";
  - Da ultimo non prende in considerazione il Decreto del 22 gennaio 2018, con cui la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, della Corte dei Conti, archiviava il procedimento incardinato a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata dal MEF, Dip. Rag. Gen. dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza, in merito alle spese del personale con particolare riferimento ai fondi ed alle premialità. La Sezione della Corte non ravvisando "profili di danno, atteso che i compensi risultano legittimamente corrisposti", accoglieva le ulteriori controdeduzioni dell'Amministrazione; confermava la estrema genericità dei rilievi del MEF, posto che molti compensi attenevano ad attività per le quali la stessa legge o il contratto prevedevano deroghe al principio di onnicomprensività e avvalorava il principio secondo cui se tali incarichi, svolti dal personale in organico fuori dall'orario di lavoro fossero stati esternalizzati, avrebbero comportato maggiori oneri a carico del bilancio regionale".

Alla luce di quanto rappresentato i sottoscritti sindacati

### **Intimano e Diffidano**

La Giunta regione Lazio, quale datore di lavoro, nelle persone destinatarie della presente, ad annullare le note oggetto della presente diffida, ad astenersi dal dare corso ad ogni atto finalizzato al recupero forzoso degli importi asseritamente ed ingiustamente qualificato come indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. per le ragioni sopra enunciate.

In caso contrario si procederà ad adire l'autorità giudiziaria competente senz'altro avviso.

Il segretario regionale DIRER -Sidirss  
(Roberta Bernardeschi)

*Roberta Bernardeschi*

Il segretario regionale CSA Lazio  
(Valerio Secco)

*Valerio Secco*